Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 1° ottobre — Numero 233

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1710 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 13 aprile 1919, n. 576;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 576, che stabilisce i ruoli organici degli insegnanti delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura e reca altri provvedimenti per il personale delle scuole medesime, sono abrogate e sostituite da quelle del presente decreto.

Art. 2.

I ruoli organici degli insegnanti delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, sono quelli portati dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Ai ruoli degli assistenti indicati dalle tabelle *D* (scuole pratiche) ed *E* (scuole speciali) di cui all'art. 10 della legge 19 luglio 1909, n. 526, è sostituito un ruolo unico di assistenti per i due gruppi di scuole con lo stipendio annuo di L. 4000.

Art. 3.

L'incarico della direzione è conferito per concorso, al quale prenderanno parte gli insegnanti che abbiano conseguito, da non meno di tre anni, il grado di ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.

L'incarico dura un triennio a titolo di esperimento. In questo periodo l'incaricato è sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio, sentita la Giunta per l'istruzione agraria, l'incarico sarà confermato senza limite di tempo, rimanendo, però, nella facoltà del ministro di revocarlo, sentita la Giunta predetta,

Gli insegnanti incaricati della direzione hanno diritto ad una indennità annua da L. 800 a L. 1200, aumentabile a L. 1750 per le scuole a doppio corso.

Art. 4.

Gli assistenti di ruolo delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di cui all'art. 10 della legge 19 luglio 1909, n. 526, sono nominati con decreto Ministeriale, sentita la Giunta per l'istruzione agraria, su proposta motivata dal direttore della scuola, d'intesa, per le scuole speciali, con l'insegnante della materia.

Art. 5.

Le funzioni attribuite agli attuali maestri censori saranno limitate agli insegnamenti di cultura generale e quelle di censore saranno affidate ad uno o più prefetti di disciplina.

Il titolo attuale di maestro censore sarà sostituito con quello di « Insegnante di cultura generale ».

Art 6.

I capi tecnici delle scuole speciali e pratiche di agricoltura (capo coltivatore, capo vignaiuolo, capo cantiniere, capo casaro, capo giardiniere, ecc.) sono nominati, con decreto Ministeriale, su proposta del Comitato amministrativo delle singole scuole.

Gli assegni dei capi tecnici sono stabiliti secondo la tabella *D*, annessa al presente decreto.

Alla sospensione, al licenziamento, al collocamento a riposo dei capi tecnici si provvede con decreto Ministeriale, udito il Comitato amministrativo.

Art. 7.

Ogni scuola avrà un segretario economo da nominarsi con decreto Ministeriale su proposta del Comitato amministrativo, corredato dai titoli comprovanti l'idoneità del nominando.

I titoli e le garanzie necessarie per coprire detto posto e le attribuzioni particolari al segretario economo saranno determinate, con criteri uniformi, nei regolamenti organici delle singole scuole.

Gli assegni dei segretari economi sono stabiliti secondo la tabella *E*, annessa al presente decreto.

I prefetti di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, su proposta del Comitato amministrativo

I titoli per l'assunzione e le attribuzioni particolari ai prefetti di disciplina saranno determinati con criteri uniformi nei regolamenti organici delle singole scuole.

Gli assegni dei prefetti di disciplina sono quelli stabiliti dalla tabella *F*, annessa al presente decreto. Ad essi sarà, inoltre, corrisposto vitto ed alloggio nel convitto della scuola.

Alla sospensione, al collocamento a riposo, al licenziamento dei segretari economi e dei prefetti di disciplina, sarà provveduto con decreto Ministeriale, udito il Comitato amministrativo.

Art. 8.

Il numero degli insegnanti, degli assistenti, dei segretari economi, dei capi tecnici e dei prefetti di disciplina è fissato dalla tabella *G*, allegata al presente decreto.

Art. 9

Negli aumenti di stipendio o di assegno risultanti dall'applicazione del presente decreto-legge, sono assorbiti gli assegni stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Art. 10.

Ai capi tecnici, ai segretari economi ed ai prefetti di disciplina che, per effetto del presente decreto, beneficiano di miglioramenti in misura uguale o superiore alla indennità determinata dall'art. 1 del Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, non spetta la indennità stessa. Qualora, invece, essi conseguano un miglioramento inferiore a tale indennità, verrà loro concessa la differenza, a decorrere dal 1° luglio 1919.

Art. 11.

I capi tecnici, i segretari economi ed i prefetti di disciplina saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e alla relativa spesa si provvederà con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura corrispondente al 10 0[0 dei rispettivi assegni, e con la quota non inferiore al 5 0[0 a carico degli interessati.

La misura, le condizioni e le norme per la liquidazione delle pensioni agli interessati ed alle loro famiglie sono quelle determinate dal decreto Luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 948.

Art. 12.

All'assunzione del rimanente personale tecnico e di servizio, determinato dal regolamento interno delle singole scuole, sarà provveduto con decreto Ministeriale su proposta del Comitato amministrativo.

Nel determinare i nuovi assegni a detto personale debbono essere assorbiti gli aumenti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Al pagamento degli assegni sarà provveduto con i fondi di cui ciascuna scuola dispone.

Detto personale sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla relativa spesa si provvederà con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero per l'agricoltura corrispondente al 10 0[0 dei rispettivi salari e con la quota non inferiore al 2 0[0 a carico degli interessati.

La misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della pensione agli interessati ed alle loro famiglie sono quelle determinate dal decreto Luogotenenziale del 29 maggio 1919, n. 948.

Art. 13.

Alla maggior spesa derivante dal presente decreto sarà provveduto con aumento di fondi da assegnare con decreto del ministro del tesoro, al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per il 1919-920 Per compensare in parte tale aumento sarà diminuito di L. 166.000 lo stanziamento del capitolo 48 del suddetto stato di previsione.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Stipendi degli insegnanti
delle scuole speciali di agricoltura.

Professori straordinari, L. 5500.
Professori ordinari, stipendio iniziale, L. 6000.

Aumenti quinquennali.

1° di L. 600, L. 6600;
2° di L. 600, L. 7200;
3° di L. 600, L. 7800;
4° di L. 600, L. 8400.

Stipendio massimo, compresi due aumenti sessennali di L. 840 ciascuno, L. 10.080.

Tabella B.

Stipendi degli insegnanti
delle scuole pratiche di agricoltura.

Professori straordinari, L. 5000.
Professori ordinari, stipendio iniziale, L. 5500.

Aumenti quinquennali.

1° di L. 600, L. 6100;
2° di L. 600, L. 6700;
3° di L. 600, L. 7300;
4° di L. 600, L. 7900.

Stipendio massimo, compresi due aumenti sessennali di L. 790 ciascuno, L. 9480.

Tabella C.

Stipendi degli insegnanti di coltura generale
delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Insegnanti straordinari, L. 3800.
Insegnanti ordinari, con stipendio iniziale, L. 4300.

Aumenti quinquennali.

1° di L. 500, L. 4800;
2° di L. 500, L. 5300;
3° di L. 500, L. 5800;
4° di L. 500, L. 6300.

Stipendio massimo, compresi due aumenti sessennali di L. 630 ciascuno, L. 7560.

Tabella D.

Assegni dei capi tecnici
delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Assegno iniziale, L. 3000.
Una promozione di L. 300, dopo un triennio, L. 3300.
Tre aumenti sessennali di L. 300 ciascuno.
Assegno massimo, L. 4200.

Tabella E.

Assegni dei segretari economi
delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Per le scuole ad un solo corso:
Assegno iniziale, L. 3000.
4 aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno.
Assegno massimo, L. 4200.

Per le scuole a doppio corso:
Assegno iniziale, L. 4000.
4 aumenti quinquennali di L. 400 ciascuno.
Assegno massimo, L. 5600.

Tabella F.

Assegni dei prefetti di disciplina
delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Assegno iniziale, L. 2000.
4 aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.
Assegno massimo, L. 2800.

Tabella G.

Numero del personale insegnante,
assistente, tecnico, amministrativo e di vigilanza.

Professori delle scuole speciali di agricoltura, n. 40.
Professori delle scuole pratiche di agricoltura, n. 60.
Insegnanti di coltura generale delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, n. 33.
Assistenti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, n. 40.
Capi tecnici delle scuole speciali e pratiche, n. 50
Segretari economi delle scuole a doppio corso, n. 3.
Segretari economi delle scuole ad un solo corso, n. 31.
Prefetti di disciplina delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, n. 40.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro di agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1703 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 luglio 1909, n. 496;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *E* allegata alla legge 19 luglio 1909, n. 496, riguardante il personale dei RR. Istituti superiori di magistero femminile di Firenze e Roma, è sostituita la seguente:

	Numero dei posti	Spesa individuale	Spesa complessiva
Direttore	1	1800 (retrib.)	1.800
Professori ordinari	10	7500	75.000
Professori straordinari	5	6000	30.000
Direttrice disciplinare	1	4000	4.000
Segretario computista	1	3500	3 500
Bidelli	4	2000	8.000
Fondo per incarichi d'insegnamento (8)			20.000
		Totale L.	142.300

Art. 2.

Lo stipendio dei professori ordinari si accresce sino ad un massimo di L. 10,200 con tre aumenti quinquennali di L. 900 ciascuno, quello dei professori straordinari si accresce a L. 8500 con due aumenti quinquennali di L. 800 ciascuno e uno di L. 900.

Art. 3.

Lo stipendio della direttrice disciplinare si accresce sino ad un massimo di L. 6000 con quattro aumenti quinquennali di L. 500; quello del segretario computista si accresce ad un massimo di L. 5500, con quattro aumenti quinquennali di L. 500 l'uno; quello dei subalterni ad un massimo di L. 3500 con 5 aumenti quinquennali di L. 300 ciascuno.

Art. 4.

Gli incarichi affidati ai professori ufficiali sono restribuiti con L. 2000 annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 2500 annue.

Art. 5.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto al riordinamento interno degli Istituti superiori di magistero femminile.

In dipendenza di tale riordinamento saranno modificati gli attuali organici.

Art. 6.

Quando il numero delle alunne lo richieda, potrà procedersi allo sdoppiamento delle classi, secondo le norme fissate per regolamento.

Per il pagamento degli incarichi derivanti da tali sdoppiamenti sarà provveduto con opportuni stanziamenti in bilancio.

Art. 7.

Gli aumenti di stipendio per il personale non insegnante hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Tali aumenti sono conferiti su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, a chi abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Chi non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 8.

Il periodo prestato in qualunque amministrazione dal personale non insegnante si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato e nella stessa categoria. Il servizio prestato in grado o categoria inferiore si computa per una metà della sua durata.

Art. 9.

Quando taluno del personale non insegnante rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta a servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia eccedente i due mesi si calcola per metà.

Art. 10.

Per il personale subalterno proveniente da sottufficiali del Regio esercito, della R. marina e in genere di tutti i corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, nominato in base ai diritti concessi dalle leggi vigenti, i singoli periodi di aumento dello stipendio sono ridotti di un anno in corrispondenza degli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 11.

Il nuovo stipendio per il personale in servizio all'attuazione del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale, salvo quanto è stabilito negli articoli 8 e 10 del presente decreto per il personale non insegnante.

Ai professori che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato, in modo continuativo, servizio in qualità di incaricati in un R. Istituto di magistero superiore femminile, o in una R. Università o in un altro R. Istituto d'istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica in virtù di provvedimento Reale o Ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal 1° periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumenti di stipendio eguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricati. Per coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, tale beneficio sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

Il beneficio di cui al comma precedente è concesso, con le stesse norme, al personale non insegnante per il servizio prestato in qualità di straordinario o di avventizio.

Art. 12.

Ai professori che in attuazione del presente decreto conseguono sullo stipendio da essi goduto, anteriormente al 1° maggio 1919, un aumento inferiore a L. 1200 è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da considerarsi a ogni effetto come stipendio.

Tale differenza, in identiche condizioni, è concessa al personale non insegnante, ma essa verrà assorbita nel successivo aumento periodico, e, occorrendo, nel seguente.

A chi invece spetta un aumento di stipendio superiore a L. 2000 è corrisposto nel primo anno dell'applicazione del presente decreto, l'aumento fino a concorrenza di detta somma.

Art. 13.

Rimangono ferme le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 sulla indennità mensile caro-viveri.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 15 agosto 1913, n. 1107;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi del personale della R. scuola normale superiore di Pisa, sono stabiliti come segue:

Direttore, oltre il vitto, L. 1800.
Vice-direttore, oltre alloggio e vitto, L. 3000.
Professori interni, oltre vitto e alloggio, L. 3000 ciascuno.
Segretario-economo, oltre vitto e alloggio, L. 2500.
Assistente distributore per la biblioteca, L. 3500.
Maestro di ginnastica, L. 1000.

Art. 2.

Gli incarichi d'insegnamento di lingue straniere moderne saranno retribuiti con un indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non può superare le L. 2400 annue.

Art. 3.

Il fondo per gli stipendi del personale subalterno, il quale gode anche l'alloggio ed il vitto, è portato a L. 8000 annue.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, relative alla indennità caro-viveri, che continuerà a corrispondersi anche agli attuali incaricati che non la percepiscono per altro titolo.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1705 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 luglio 1913, n. 937;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo organico dell'ufficio tecnico della R. Università di Roma, approvato con R. decreto 17 luglio 1913, n. 937, è sostituito il seguente:

Direttore 1 da 7000 a 9000 con 4 aumenti quinquennali da L. 500 l'uno.

Aiuto 1 da 5000 a 6500 con quattro aumenti quinquennali: 3 da L. 400 e 1 da L. 300.

Assistente 1 da 4500 a 6000 con 4 aumenti quinquennali: 3 da L. 400 e 1 da 300.

Disegnatore 1 da 3500 a 5000 con 4 aumenti quinquennali: 3 da L. 400 e 1 da L. 300.

Elettricista 1 da 3500 a 4500 con 4 aumenti quinquennali: 3 da L. 400 e 1 da L. 300.

Sorvegliante 1 da 2500 a 4000 con 4 aumenti quinquennali: 3 da L. 400 e 1 da L. 300.

Il posto da elettricista sarà soppresso al cessare dell'attuale titolare.

Art. 2.

I posti di direttore, di aiuto, di assistente e di disegnatore, saranno conferiti per pubblico concorso, le cui modalità saranno stabilite volta per volta, dal Ministero; quello di sorvegliante su proposta del rettore dell'Università, sentito il direttore dell'ufficio.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, relative all'indennità caro viveri.

Art. 4.

Ai funzionari dell'ufficio tecnico predetto sono applicabili gli articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 del decreto-legge 17 agosto 1919 riguardante il personale assistente, tecnico e subalterno universitario.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore indicati nella tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, è di L. 10,000, quello dei professori straordinari è di L. 8000.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di L. 13,200 con tre aumenti quinquennali della misura di L. 1000 ciascuno i primi due e di L. 1200 il terzo.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono sino a L. 11.000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Art. 2

La spesa per gli aumenti portati dal presente decreto agli stipendi dei professori del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, del R. politecnico di Torino, della Regia scuola navale superiore di Genova e dei RR. Istituti clinici di perfezionamento di Milano è a totale carico dello Stato, nei limiti dei posti di ordinario e straordinario esistenti all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Art. 3.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con un'indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tali indennità per ogni singolo incarico non può superare 2400 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 3000 annue.

Art. 4.

Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità di incaricato in virtù di decreto Ministeriale in una R. Università o in uno dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella *D*, del sopra citato testo unico e che senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al quarto degli anni di servizio prestato nella qualità d'incaricato.

Per i professori che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuti 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di quattro anni.

Art. 5.

La indennità ai rettori è fissata in L. 2800 annue.

Art. 6.

Nel primo anno dell'applicazione del presente decreto nessuno dei professori interessati potrà avere un aumento superiore a L. 2000 sullo stipendio goduto anteriormente al 1° maggio 1919, salvo il caso di intervenuta promozione.

Art. 7.

Il nuovo stipendio per i professori in servizio all'attuazione del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale, salvo quanto è stabilito nel precedente art. 4.

Art. 8.

Il limite dello stipendio per la concessione dell'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è elevato a L. 13,200.

Art. 9.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello

stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 febbraio 1861, n 69;

Veduti i RR. decreti 9 novembre 1896, n. 952, e 27 dicembre 1863, n. 1618;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnamenti nelle Scuole universitarie di farmacia e ostetricia annesse ai RR. Licei di Aquila, Bari e Catanzaro, sono dati esclusivamente per incarico.

Il professore incaricato è retribuito con l'indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non può superare l'annua somma complessiva di L. 1800.

Art. 2.

Ai presidi dei RR. licei predetti è corrisposto l'annuo assegno fisso di L. 600 per l'incarico della direzione delle scuole universitarie annesse ai licei stessi, ed altro assegno fisso di L. 500 è corrisposto ai professori incaricati degli insegnamenti di chimica farmaceutica, di chimica generale e di ostetricia.

Art. 3.

Le proposte per gl'incarichi d'insegnamento sono fatte dai presidi dei licei predetti, ma devono essere approvate rispettivamente dalla facoltà della R. Università di Napoli, quando trattasi dell'insegnamento dell'ostetricia e dalla scuola di farmacia dell'Università stessa per gli altri insegnamenti.

Nella scuola predetta possono conferirsi incarichi esclusivamente per le materie che sono obbligatorie per gli studenti che aspirano ai diplomi professionali di farmacia o ostetricia.

Art. 4.

Gli attuali organici delle predette scuole sono aboliti.

È conservato solo *ad personam* il posto di professore di chimica generale delle scuole universitarie annesse al R. liceo di Aquila il cui stipendio è portato ed annue L. 3500.

Art. 5.

L'indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è conservata solo al personale incaricato che la gode attualmente, quando già non la percepisca per altro titolo.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e da esso diverse.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto, come dall'allegata tabella.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 16 ottobre 1919, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 4 che ha vigore dal 1° maggio 1919, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA.

Fondo per incarico d'insegnamento	L. 43,200
Fondo per gli assegni ai presidi dei RR. licei ai quali sono aggregate le scuole universitarie	» 1,800
Fondo per gli assegni ai professori incaricati di chimica farmaceutica, chimica generale e ostetricia	» 4,500
Fondo per retribuire il personale di segreteria tecnico e subalterno dei licei, per l'opera prestata in servizio delle scuole universitarie	» 2,000
Totale	L. 51,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto-legge Luogotenenziale del 13 aprile 1919, n. 576;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei regolamenti organici e disciplinari delle scuole speciali e pratiche di agricoltura saranno inserite le seguenti disposizioni, che costituiranno altrettanti articoli dei regolamenti stessi.

MAESTRO.

Il maestro insegna la lingua italiana, gli elementi di storia patria e geografia, le nozioni di aritmetica e geometria, di computisteria generale, la calligrafia, i diritti e doveri; e cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

SEGRETARIO-ECONOMO.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della scuola e convitto, dell'azienda agraria, del deposito macchine e di tutte le altre gestioni affidate alla scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della scuola-convitto, secondo le disposizioni del direttore.

Per il conferimento del posto di segretario-economo si richiede, almeno, la licenza del corso superiore di una Regia scuola pratica o speciale di agricoltura o di una scuola pareggiata dello stesso grado.

Il segretario-economo, nell'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione, la misura della quale sarà determi-

nata dal Comitato amministrativo, ed in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo assegnatogli.

Detta cauzione sarà versata in un Istituto di credito, in deposito fruttifero, a favore del segretario-economo stesso.

Su proposta del Comitato amministrativo, potrà essere mantenuta in ufficio la persona che, all'applicazione del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 576, era incaricata delle funzioni di segretario-economo.

PREFETTO DI DISCIPLINA.

La vigilanza diretta degli alunni è affidata a prefetti di disciplina (non più di uno, se il numero dei convittori non oltrepassa i 35); ma il direttore è responsabile dell'andamento disciplinare della scuola.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio, visita gli allievi ammalati e sorveglia quelli convalescenti, tiene il registro particolare delle spese degli alunni, compilandone, ogni bimestre, un estratto da mandarsi alle famiglie o a chi ne fa le veci.

In caso di assenza temporanea del prefetto di disciplina, è fatto obbligo al sottocapo tecnico di sostituirlo, e, in assenza di quest'ultimo, al capo tecnico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1568 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono indette presso tutte le scuole medie e normali e i corsi magistrali del Regno tre sessioni straordinarie di esami per candidati nati anteriormente all'anno 1901 e che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi a causa della guerra dichiarata il 24 maggio 1915.

La prima di queste sessioni avrà luogo tra il 21 ed il 30 settembre 1919 e sarà di licenza per tutte le scuole di 1° grado e per le scuole normali ed i corsi magistrali, di licenza e di ammissione per le varie classi per i licei ed Istituti tecnici.

Le altre due sessioni saranno, unicamente, di licenza ed avranno luogo entro l'anno 1920, in periodi da stabilirsi con ordinanza Ministeriale.

I candidati potranno essere ammessi alle suddette sessioni senza il pagamento di alcuna tassa.

Art. 2.

I candidati che si trovano nelle condizioni indicate nel precedente articolo potranno presentarsi alle dette sessioni così per iniziare gli esami come per riparare prove fallite nelle sessioni ordinarie.

I candidati ripetenti non saranno tenuti a rispondere, agli esami, sulla parte del programma di ciascuna materia nella quale siano stati approvati in esami precedenti, anche se non abbiano ottenuta la promozione alla classe cui aspiravano.

Coloro che, in base ai risultati degli esami, ottengono l'ammissione ad una classe del liceo o dell'Istituto tecnico o la dichiarazione d'idoneità alla classe precedente potranno iscriversi come alunni regolari alla detta classe, ma non potranno presentarsi alle sessioni straordinarie successive.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove orali per tutte le discipline da sostenersi sui programmi stabiliti dai vigenti regolamenti, salvo che per l'italiano per il quale vi saranno due prove distinte: scritta e orale.

Art. 4.

I candidati potranno presentarsi a sostenere gli esami in qualunque città, sede di scuola governativa, sia che debbano iniziarli, sia che debbano ripetere prove fallite e per essere iscritti dovranno farne domanda in carta legale al capo d'Istituto corredata dei documenti richiesti.

Negli Istituti pareggiati potranno presentarsi coloro che vi fossero iscritti prima della chiamata alle armi.

Le iscrizioni a ciascuna sessione si chiuderanno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Nelle città ove siano più scuole governative dello stesso ordine e grado il R. provveditore agli studi stabilirà quale o quali tra di esse saranno sede di esami.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà costituita dal capo dell'Istituto con insegnanti delle varie scuole governative della città e sarà da lui presieduta.

Il capo d'Istituto potrà all'uopo valersi anche, ove sia il caso, segnatamente negli Istituti tecnici, per le materie professionali dell'opera di persone estranee, particolarmente perite nella materia.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici sarà corrisposto un compenso nella misura prescritta dalla tabella *C* annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186.

Art. 6.

I candidati ripetenti potranno fruire di una o più sessioni straordinarie fino a raggiungere il numero di 4 sessioni per la promozione alle varie classi per la licenza di 1° grado e di 6 per la licenza di 2° grado. Il numero totale delle sessioni sarà rispettivamente di 5 o di 7 quando si tratti di candidati che abbiano fruito o potessero fruire della 3ª sessione concessa per l'anno scolastico 1917.

Coloro che si presentano per la prima volta all'esame fruiranno delle sole tre sessioni anzidette.

Art. 7.

Alla fine di ciascuna sessione la Commissione esaminatrice, tenuto conto dei risultati generali dell'esame, potrà dichiarare licenziati o promossi coloro che siano caduti in una o due materie che non siano l'italiano per tutte le scuole, il latino per i licei e ginnasi classici, la storia per i licei e ginnasi moderni, la matematica per le scuole tecniche e complementari e per le sezioni fisico-matematica dell'Istituto tecnico, le materie professionali per le altre sezioni e la pedagogia per le scuole normali ed i corsi magistrali.

Art. 8.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che in precedenti sessioni di esame abbiano superate le prove richieste dall'art. 3 saranno, in seguito a loro domanda, dichiarati licenziati o promossi dalla Commissione esaminatrice dell'Istituto presso il quale sostennero gli esami.

La disposizione dell'art. 7 potrà dalle Commissioni esaminatrici essere applicata a coloro fra i predetti candidati che, per le prove superate in precedenti sessioni, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso e che ne facciano domanda.

Art. 9.

È istituita la licenza per merito di guerra dalle scuole medie e normali di secondo grado, la quale sarà conferita, con dispensa da

ogni prova d'esame, a quelli ufficiali del R. esercito e della R. marina che, all'atto della loro chiamata alle armi, erano iscritti all'ultimo anno del liceo o dell'Istituto tecnico o della scuola normale o del corso magistrale in Istituti Regi o pareggiati, e che abbiano ottenuto per merito di guerra la promozione straordinaria ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Art. 10.

La licenza per merito di guerra è equiparata alla licenza ordinaria della scuola media e normale rispettivamente frequentate da coloro cui sarà conferita.

Essa sarà rilasciata dal Ministero della istruzione pubblica su proposta motivata e documentata dal capo d'Istituto.

Art. 11.

La licenza suddetta potrà essere conferita anche a quegli ufficiali che, pur non essendo iscritti, quando furono chiamati alle armi, ad una scuola media e normale, regia o pareggiata, erano però in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'ultimo anno di ciascuna scuola.

Art. 12.

È data facoltà ai capi degli Istituti medi e normali di 2° grado di conferire la licenza *ad honorem* ai giovani militari caduti in guerra che, all'atto della chiamata alle armi, erano inscritti all'ultima classe di ciascun Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1613 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di procedere alla valutazione dei danni in relazione alle disposizioni dei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre Potenze nemiche, e di provvedere alle richieste dei generi in natura da trasmettersi alle Commissioni di riparazione, istituite dai trattati di pace con le Potenze predette nonchè al ritiro nel territorio del Regno dei generi concessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, di concerto coi ministri delle terre liberate, del tesoro, della guerra, della marina, della grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria, dei trasporti, delle poste e telegrafi e dell'assistenza militare e pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita una Commissione incaricata:

a) di procedere alla valutazione dei danni prodotti dalla guerra secondo le categorie riportate dal trattato di pace con la Germania, e da quelli che si stipuleranno con l'Austria e con le altre potenze nemiche, allo scopo di segnalarli alla nostra delegazione presso il Congresso della pace in Parigi:

b) di studiare le necessità in animali, macchine, materiali vari e materie prime secondo le disposizioni dei detti trattati, da richiedersi in natura alle Commissioni di riparazione stabilite dai trattati stessi;

c) di predisporre per il ricevimento e la distribuzione dei generi di cui alla lettera precedente, che saranno concessi dalle dette Commissioni di riparazione;

d) di procedere ad ogni altra occorrenza che abbia riferimento alla esecuzione dei trattati in analogia e in coordinamento alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri ed in sua vece dal ministro delle terre liberate, e sarà composta di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle terre liberate, del tesoro, della guerra, della marina, della grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria, dei trasporti, delle poste e telegrafi, e della assistenza militare e pensioni di guerra e del capo dell'Ufficio centrale per le nuove provincie del Regno presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Al presidente della Commissione anzidetta è data facoltà di aggregare alla Commissione stessa quelle persone della cui opera egli crederà avvalersi in considerazione della loro speciale competenza, e di costituire l'ufficio di segreteria, che dovrà essere composto di un segretario generale e del numero di segretari che sarà ritenuto necessario.

Art. 4.

Il personale non dipendente dall'Amministrazione dello Stato chiamato a far parte della segreteria di detta Commissione non assume la qualifica d'impiegato dello Stato di ruolo o avventizio e cessa dal servizio, in ogni caso, col termine dei lavori della Commissione.

Art. 5.

Per l'espletamento del suo mandato la Commissione può dividersi in sezioni o delegare ai suoi membri speciali incarichi.

Art. 6.

La Commissione ha facoltà di citare e sentire testimoni, anche con giuramento, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti e fare tutte quelle altre indagini che possano condurre all'accertamento della verità, con i poteri attribuiti al magistrato dal Codice di procedura penale e con facoltà di comminare le pene corrispondenti del Codice penale, da applicarsi dalle competenti autorità giudiziarie.

I funzionari, chiamati a deporre dinanzi alla Commissione, sono prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

Art. 7.

Con decreto del ministro del tesoro sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle terre liberate la spesa occorrente per il funzionamento della Commissione.

Art. 8.

Sui fondi di cui all'articolo precedente potranno trarsi, oltre ai mandati diretti, mandati di anticipazione, a favore del segretario generale della Commissione anzidetta, che provvederà al pagamento delle spese autorizzate con visto del presidente o del vice-presidente.

Art. 9.

In considerazione della specialità dell'incarico e per le difficili condizioni di vita nelle località nelle quali le indagini dovranno svolgersi, ai componenti la Commissione ed al segretario generale è dovuta, oltre il rimborso delle spese di viaggio a norma delle vigenti disposizioni, una indennità di lire cinquanta per ogni giorno di viaggio e di permanenza fuori della propria residenza, ogni qual volta per l'esecuzione del proprio mandato siano obbligati ad allontanarsi dalla residenza stessa, ed ai segretari negli stessi casi è dovuta, oltre le spese di viaggio, un'indennità di lire trenta.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — MORTARA — PANTANO — VISOCCHI — FERRARIS — DE VITO — CHIMIENTI — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1739 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quelli della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici, e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla fine di ogni trimestre sarà liquidata a favore di ogni Ente militare incaricato della vendita dei materiali residuati dalla guerra, e passati in proprietà dell'Amministrazione del tesoro, una percentuale dell'uno per mille sull'importo reale delle vendite effettuate da ciascuno di essi, ivi comprese le alienazioni fatte a mezzo dei Consorzi e le consegne fatte ai Consorzi stessi per quei materiali che sono in custodia nei magazzini militari.

L'ammontare complessivo della percentuale sarà ripartito in parti uguali fra tutto il personale dell'ente che ha eseguito le vendite, purchè il personale stesso sia addetto a tale servizio.

Art. 2.

Alla fine di ogni trimestre fra tutti i componenti di ciascuno delle sei Commissioni superiori per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, istituite con decreto Ministeriale 24 aprile 1919, sarà ripartito in parti uguali l'ammontare di una percentuale commisurata ad un decimo per mille sull'importo reale delle vendite di quei materiali di spettanza di ciascuna delle Commissioni stesse, effettuate dagli enti incaricati di dette alienazioni.

Art. 3.

Alla fine di ciascun trimestre sarà liquidata a favore della Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, istituita con decreto ministeriale 24 aprile 1919, una percentuale commisurata ad un quarto per mille sulla media trimestrale dell'importo delle vendite dei materiali, su cui viene computata la percentuale di cui all'articolo precedente.

Dell'ammontare di tale percentuale, un undicesimo verrà corrisposto al presidente della Commissione superiore centrale, ed i rimanenti undicesimi verranno suddivisi fra gli altri membri della Commissione stessa e tutto il personale degli uffici centrali da essa dipendenti con quei criteri che il presidente crederà opportuno adottare volta per volta.

Art. 4.

La liquidazione delle percentuali di cui agli articoli precedenti verrà fatta dal presidente della Commissione superiore centrale, il quale ne assume personalmente la responsabilità con facoltà di impartire tutte quelle istruzioni che riterrà opportune per l'esatto adempimento del presente decreto.

Art. 5.

La spesa di cui al presente decreto farà carico al capitolo 291 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio in corso.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — DE VITO — PANTANO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto con quelli della guerra, della marina, dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutte le spese occorrenti per i servizi di alienazione dei materiali residuati dalla guerra, ivi compresi gli assegni e gli eventuali compensi da corrispondersi al personale militare e civile incaricato dei servizi stessi, potranno essere emessi mandati di anticipazione, secondo le norme stabilite dal regolamento in esecuzione della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — DE VITO — PANTANO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col ministro dell'interno;

Decreta:

L'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, è abrogato.

Roma, 26 settembre 1919.

Il ministro: TITTONI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Segretariato — Divisione V Pensioni

SITUAZIONE del Debito vitalizio per Ministeri a tutto il mese di giugno 1919.

MINISTERI	CARICO esistente al principio dell'esercizio 1918-919		CARICO dell'esercizio in corso alla fine di giugno 1919		SOMMA delle colonne 2 e 3		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine di giugno 1919		RIMANENZA ossia carico netto alla fine di giugno 1919	
	2		3		4		5		6	
1	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo	N. partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Ministeri:										
Tesoro	1863	3,154,937 20	90	194,203 90	1953	3,349,141 10	118	234,323 87	1835	3,114,812 23
Finanze	12799	13,126,666 61	581	1,024,583 14	13380	14,151,249 75	655	792,353 38	12725	13,358,896 37
Grazia e giustizia	5193	8,355,083 78	278	656,694 16	5471	9,011,777 94	310	562,499 86	5161	8,449,278 08
Affari esteri	185	630,156 15	8	30,786 32	193	660,942 47	4	24,246 66	189	636,695 81
Colonie	27	59,922 48	3	7,267 50	30	67,189 98	1	1,616 —	29	65,573 93
Istruzione pubblica	3150	4,844,589 26	247	524,070 78	3397	5,368,660 04	180	348,731 56	3217	5,019,928 48
Interno	10020	9,786,952 84	776	1,247,971 99	10796	11,034,924 83	455	479,656 38	10341	10,555,268 45
Lavori pubblici	1456	1,881,303 22	92	206,005 71	1548	2,087,308 93	101	158,700 42	1447	1,928,608 51
Trasporti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poste e dei telegrafi	4901	5,927,127 77	289	285,961 50	5190	6,213,089 27	278	404,657 98	4912	5,808,431 29
Guerra	40318	47,168,313 89	2373	3,066,521 82	42691	50,234,835 71	1877	2,020,018 35	40814	48,214,819 36
Marina { personale civile e militare	7039	10,914,238 43	388	792,120 75	7427	11,706,359 18	315	460,206 75	7112	11,246,152 43
Marina { personale lavorante	6190	2,901,721 92	396	182,545 96	6586	3,084,267 88	299	170,580 55	6287	2,909,687 33
Agricoltura	490	611,891 17	28	55,879 30	518	667,770 47	31	30,964 03	487	636,806 44
Industria, commercio e lavoro	150	212,405 73	8	12,152 98	158	224,558 71	10	13,859 91	148	210,698 80
Totale delle pensioni ordinarie	93781	109,575,310 45	5557	8,286,765 81	99338	117,862,076 26	4634	5,706,420 70	94704	112,155,655 56
Pensioni straordinarie.										
Diverse e Mille di Marsala	586	379,602 15	7	2,100 —	593	381,702 15	48	40,657 99	545	341,044 16
Ricompensa Nazionale 1848-49	754	290,819 33	1	360 —	755	291,179 33	163	58,026 66	592	233,152 67
Ricompensa nazionale per campagne successive al 1848-49	88168	18,447,744 58	355	56,779 97	88523	18,504,524 55	7065	1,597,753 33	81458	16,903,771 22
Tabacchi	4262	1,968,544 77	25	15,127 74	4287	1,983,672 51	259	128,716 75	4028	1,854,955 76
Saline	96	62,072 98	1	734 97	97	62,807 95	4	4,620 10	93	58,187 85
Officina carte-valori	70	54,284 64	1	468 75	71	54,753 39	2	2,294 37	69	52,459 02
Totale delle pensioni straordin.	93936	21,203,068 45	390	75,571 43	94326	21,278,639 88	7541	1,832,069 20	86785	19,446,570 68
Totale generale	187717	130,798,378 90	5947	8,362,337 24	193664	139,140,716 14	12175	7,538,489 90	181489	131,602,226 24

Roma, 25 settembre 1919.

Il direttore capo della divisione V - Pensioni: O. ZINCONE.

Pel Ministro: MELIS.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1919*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	28	51.754	18.197	33.557	303.360	169.816
Mesi precedenti	—	109.525	34,196	75,329	643,336	304,958
Somme totali dell'anno in corso	28	161.279	52.393	108.886	946.696	474 804
Anni 1876-1918	10.442	21.714.400	15.080.875	6.633.525	104.876.120	79.576 567
Somme complessive	10.470	21.875.679	15.133.268	6.742.411	105.822.816	80.051.371

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	202.088 045 34	—	202.088.045 34	92.491.115 05	109.596.930 29
Mesi precedenti	425,610,284 10	—	425.610.284 10	153.116.114 58	272.494.169 52
Somme totali dell'anno in corso	627.698 329 44	—	627.698.329 44	245.607.229 63	382.091.099 81
Anni 1876-1918	17.698.356 335 67	957.268.342 05	18.655.624.677 72	15.213.447.504 90	3.442.177.172 82
Somme complessive	18.326.054.665 11	957.268.342 05	19 283.323.007 16	15 459.054 734 53	3.824.268.272 63

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	—	576	102	474	2.104	1.915
Mesi precedenti	—	1.539	181	1,358	4.975	3.458
Somma totale dell'anno in corso	—	2,115	283	1.832	7.079	5.373
Anni 1915-1918	347	23.213	2.299	20.914	67.177	50.235
Somme complessive	347	25.328	2.582	22.746	74.256	55.608

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di marzo	1 163.402 51	—	1.163.402 51	936,326 16	227.076 35
Mesi precedenti	2.483.422 07		2.483.422 07	1.703.616 84	779.805 23
Somme totale dell'anno in corso	3.646.824 58		3.646 824 58	2 639.943 —	1,006.881 58
Anni 1915-1918	29 841.155 53	496 152 20	30.337.307 73	20.121.157 78	10.216.149 95
Somme complessive	33.487.980 11	496 .152 20	33.984.132 31	22.761.100 78	11.223.031 53

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di marzo	1.866	1.822	44	3.629	2.634.601 33	3.392	2.094.572 88	549.028 45
Mesi precedenti . . .	3.625	3.558	— 67	6.244	4.378.820 31	6.025	3.498.378 —	880.442 31
Somme totali dell'anno in corso . . .	5.491	5.380	111	9.873	7.013.421 64	9.417	5.592.950 88	1.420.470 76
Anni 1883-1918 . . .	230.628	138.265	92.363	1.519.972	913.767.106 30	2.253.559	884.862.634 49	28.904.471 81
Somme complessive	236.119	143.645	92.474	1.529.845	920.780 527 94	2.262.976	890.455.585 37	30.324.942 57

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di marzo	20.627	1.347.450 66
Mesi precedenti	127.873	8.443.158 53
Somme dell'anno in corso .	148.500	9.790.609 19
Anni 1878-1918	9.085.255	659.793.264 85
Somme complessive . .	9.233.755	669.583.874 04

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di marzo	148	74.271 86	49	33.009 82
Mesi precedenti . . .	175	65.594 13	67	34.765 25
Somme dell'anno in corso	323	139.865 99	116	67.775 07
Anni 1906-1918	59.173	8.205.270 50	13.354	5.601.457 64
Somme complessive . .	59.496	8.345.136 49	13.470	5.669.232 71

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di marzo . . .	4.263	73.705 —
Mesi precedenti . . .	11.852	114.401 —
Somme dell'anno in corso	16.115	188.106 —
Anni 1899-1918 . . .	2.991.930	25.975.858 60
Somme complessive .	3.008.045	26.163.964 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di marzo . . .	6.895	19.366.241 27
Mesi precedenti . .	20.163	56.534.867 88
Somme dell'anno in corso	27.058	75.901.109 15
Anni 1890-1918 . .	1.107.061	1.232.917.427 29
Somme complessive	1.134.119	1.308.848.536 44

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di marzo	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell' anno in corso	—
Anni 1905-1918 . . .	1.960.522 03
Somme complessive . . .	1.960.522 03

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	70	14.395 —	8.555 —
Mesi precedenti	46	3.115 —	7.020 67
Somme dell'anno in corso	116	17.510 —	15.575 67
Anni 1886-1918	95.656	5.431.609 04	4.476.937 02
Somme complessive	95.772	5.449.119 04	4.492.512 69

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di marzo	1.436	4.630.854 52
Mesi precedenti	1.605	5.289.950 81
Somme dell'anno in corso	3.041	9.920.805 33
Anni 1876-1918	480.379	730.931.546 07
Somme complessive	483.420	740.852.351 40

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di marzo	320
Mesi precedenti	491
Somme dell'anno in corso	811
Anni 1909-1918	3.870.305
Somma complessiva	3.871.116

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	86.38	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.56	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 121,54 — Londra 40,21 — Svizzera 170,50 — New York 9,48 — Oro 159,42.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 13).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	275601	560 —	Mazzuri Delfina, Maria e *Giovannina* fu Casimiro, minori, sotto la patria potestà della madre Minoli Antonia di Modesto, ved. Mazzuri, dom. a Vargo (Alessandria)	Mazzuri *Regina-Delfina*, Maria, e *Maria-Antonia-Giacomina* fu Casimiro, minori, ecc., come contro.
»	193939	871 50	Cricelli *Rosina* fu Nicola, minore, sotto la patria potestà della madre Fragalà Giulia, dom. a Catanzaro	Cricelli *Anna* fu Nicola, minore, ecc., come contro.
»	203273	168 —		
»	204210	455 —		
»	207002	332 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	452670	Sandrini Angelo di Bernardo, dom. a Cologna Veneta (Verona). Vincolata . . . . L.	17 50
»	543465	Sandrini Angelo di Bernardo, dom. a Legnago (Verona). Vincolata . . . . »	24 50
P. N. 4,50 0[0	41229	Sandrini Angelo fu Bernardo, dom. in Udine. Vincolata . . . . »	4 50
3.50 0[0	392422	Comune di Taibon (Belluno). . . . . »	3 50
»	540939	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
P. N. 5 %	8941	Intestata come la precedente . . . . »	500 —
3,50 0[0	273682	Beneficio parrocchiale di Santa Margherita di Refrontolo (Treviso) . . . . »	35 —
»	470685	Intestata come la precedente . . . . »	14 —
»	31611	Beneficio parrocchiale di Santa maria di Corte in Cividale (Udine) . . . . »	28 —
»	300936	Comune di San vito di Cadore (Belluno). Conto sociale . . . . »	105 —
»	180760	Comune di San vito del Cadore (Belluno) . . . . »	108 50
»	392166	Intestata come la precedente . . . . »	52 50
»	286156	Comune di San Vito del Cadore (Sociale) (Belluno) . . . . . . »	56 —
»	386306	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per conto sociale . . »	175 —
»	348558	Intestata come la precedente . . . . »	49 —
»	7667	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) . . . . »	455 —
»	117384	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) . . . . »	126 —
»	120883	Intestata come la precedente . . . . »	17 50
»	380644	Comune di San Vito del Cadore (Belluno). (Conto sociale) . . . »	80 50
3,50 0[0 (1902)	13594	Comune di San Vito di Cadore (Belluno). (Conto sociale) . . . »	101 50
»	13893	Intestata come la precedente . . . . »	21 —
3 50 0[0	765051	Comune di San Vito del Cadore (Belluno). . . . . »	182 —
»	315798	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	318 50
»	286158	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	300938	Comune di San Vito di Cadore per la frazione di Chiapuzza, provincia di Bellumo . . . . »	227 50
»	117386	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza . . . . »	63 —
»	284214	Intestata come la precedente . . . . »	297 50
»	287486	Comune di San Vito frazione di Chiapuzza (Belluno). . . . . . »	80 50
»	280724	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza. . . . . »	192 50
»	316541	Intestata come la precedente . . . . »	325 50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	348560	Intestata come la precedente	L.	336 —
3,50 0[0 (1902)	13593	Frazione di Chiapuzza del comune di San Vito di Cadore (Belluno)	»	101 50
3,50 0[0	321662	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza	»	161 —
»	365900	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Chiapuzza	»	175 —
3,50 0[0 (1902)	13892	Intestata come la precedente	»	7 —
»	17969	Intestata come la precedente	»	105 —
3.50 %	678055	Intestata come la precedente	»	42 —
»	753223	Intestata come la precedente	»	140 —
P. N. 5 0[0	14705	Intestata come la precedente	»	350 —
3,50 0[0	315797	Intestata come la precedente	»	1088 50
»	300937	Intestata come la precedente	»	808 50
»	117385	Intestata come la precedente	»	136 50
»	183713	Intestata come la precedente	»	58 50
»	284213	Inestata come la precedente	»	1001 —
»	286157	Intestata come la precedente	»	56 —
»	287485	Comune di San Vito frazione di Vallesella (Belluno)	»	619 50
»	280727	Comune di San Vito di Cadore (Belluno) per la frazione di Vallesella	»	385 —
»	353499	Intestata come la precedente	»	955 50
»	316542	Intestata come la precedente	»	593 50
»	348559	Intestata come la precedente	»	1249 50
»	344869	Intestata come la precedente	»	532 —
»	359742	Intestata come la precedente	»	525 —
»	365899	Intestata come la precedente	»	1225 —
»	321661	Intestata come la precedente	»	301 —
»	380643	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione Vallesella	»	542 50
3,50 0[0 (1902)	13049	Intestata come la precedente	»	637 —
»	13592	Frazione di Vallesella del comune di San Vito del Cadore (Belluno)	»	413 —
3,50 0[0	753222	Comune di San Vito del Cadore (Belluno) per la frazione di Vallesella	»	210 —
3,50 0[0 (1902)	20520	Intestata come la precedente	»	350 —
»	20143	Intestata come la precedente	»	350 —
»	17970	Intestata come la precedente	»	210 —
3,50 0[0	760002	Intestata come la precedente	»	140 —
»	760003	Intestata come la precedente	»	1050 —
P. N. 5 0[0	14704	Intestata come la precedente	»	500 —
3,50 0[0	270565	Congregazione di carità di San Vito nel Cadore (Belluno)	»	24 50
»	396327	Congregazione di carità del comune di San Vito nel Cadore (Belluno)	»	7 —
»	277058	Congregazione di carità di San Vito del Cadore (Belluno)	»	17 50
Cons. 4,50 0[0	13671	Intestata come la precedente	»	273 —
3,50 0[0 (1902)	20142	Intestata come la precedente	»	259 —
»	28074	Intestata come la precedente	»	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	704183	Intestata come la precedente . . . . L.	15 50
»	564798	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	140423	Cappellania del SS. Sacramento nella chiesa di San Giacomo in Clauzetto (Udine) . . . . »	17 50
»	463936	Coadiutoria di Sant'Antonio nella chiesa di San Giacomo in Clauzetto (Udine) . . . . »	101 50
3,50 0[0 (1902)	11668	Beneficio parrocchiale di San Bartolomeo in Erto (Udine) . . . »	7 —
3,50 0[0	301761	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo in Erto (Udine) . . . . »	147 —
»	413871	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Erto (Udine) . . . . . »	24 50
3,50 0[0 (1902)	6866	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Erto (Udine) . . . . »	31 50

Roma, 1° ottobre 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

Errata-corrige.

A pag. 2876 della *Gazzetta ufficiale* n. 230 in data 27 settembre 1919 alla colonna 3 dell'elenco 12 per rettifiche d'intestazione, 1ª pubblicazione, l'importo della rendita della 4ª intestazione (consolidato 5 0[0 n. 57612 d'iscrizione) è L. 1250, anzichè L. 125050 come è stato pubblicato in detta *Gazzetta.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. E. il Presidente del Consiglio ai Prefetti. — Appena pubblicato il decreto di scioglimento della Camera dei deputati, il presidente del Consiglio ha diretto ai prefetti del Regno il seguente telegramma:

« Iniziandosi domani la lotta elettorale, raccomando a tutti i prefetti di portare un senso di elevatezza e di nobiltà. Dobbiamo avere una Camera che sia pari al suo compito e bisogna, per quanto è possibile, contribuire a quest'opera di elevazione.

« L'opera del Governo nelle elezioni deve apparire a tutti, anche agli avversari, giusta ed onesta ».

« Nitti ».

Festa patriottica. — Ricorrendo il 59° anniversario della sua liberazione, Ancona ha ricordato ieri con patriottici festeggiamenti la storica data. Al gruppo dei mutilati marchegiani venne consegnata la bandiera sociale con una solenne e commovente cerimonia compiutasi al teatro delle Muse.

Un imponente corteo si recò poscia a deporre una corona sulla lapide al martire della patria Battisti.

Ai mutilati venne offerto un cordiale banchetto.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro comunica le seguenti notizie dei suoi corrispondenti serici:

Tokio, 24 settembre. — Quotasi Shinshu 1[2 13.15 yen 2.300 equivalenti frs. 200 per kg. Cif. Lione.

Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio al 15 settembre sono state per l'America balle 69 481, Europa 1400. Lo stock 17.050. Cambio Yen su Francia a 4 mesi frs. 4,95.

TELEGRAMMI " STEFANI „

TAZA (Marocco), 28. — Un'*harka* di 2000 Beni Uarrain dissidenti ha assalito a Guelda le tribù sottomesse dei Beni Ahhmee.

Sono intervenuti i distaccamenti francesi di Taza che hanno respinto la *harka* infliggendole forti perdite.

FEZ, 28. — I riffani che minacciavano il fronte a nord di Fez hanno lasciato la regione per rinforzare la *mehalla* di Raisuli, che opera nella zona spagnola.

TANGERI, 29. — Le operazioni spagnuole sono cominciate il 26 corrente.

La prima colonna, partita da Rgaia, ha raggiunto il 29 corrente, dopo vivo combattimento, il punto di Ain Nin.

La seconda colonna, partita da Tetuan, ha raggiunto il monte Cenice.

La terza colonna partita da Ceuta si trova in vicinanza del posto di Rauda.

PARIGI, 30. — I giornali hanno da Vienna: Si smentiscono ufficialmente tutte le voci secondo le quali il governo avrebbe intenzione di dichiarare il fallimento dello Stato e di rimettere i poteri nelle mani della Missione dell'Intesa.

PARIGI, 30. — Il Consiglio supremo ha definito la questione delle spese sostenute dagli eserciti alleati per l'occupazione delle Provincie renane.

Il Consiglio si è occupato anche del funzionamento della Commissione d'inchiesta a Smirne ed ha riconosciuta la giustezza del reclamo presentato in proposito dalla delegazione greca, alla quale saranno comunicati i processi verbali.

COSTANTINOPOLI, 30. — Le truppe di Mustafà Kemel hanno occupato Konish scacciandone le autorità.

BASILEA, 30. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice che, essendo riusciti vani gli sforzi del generale Von der Goltz per convincere le truppe a sgombrare le provincie baltiche, il governo ha deciso di richiamare definitivamente il generale.

PARIGI, 30. — Si ha da Bruxelles: Secondo la dichiarazione fatta il 23 settembre alla Camera granducale dal governo del Lussemburgo, il *referendum* che ha avuto luogo domenica aveva per scopo di sapere se il popolo del Lussemburgo desiderava provocare negoziati per conoscere le condizioni di una unione economica con la Francia.

Questa consultazione popolare ha infatti autorizzato il governo del Lussemburgo a prendere conoscenza di tali condizioni.

PARIGI, 30. — *Camera dei deputati.* — Barthou legge la relazione fatta a nome della Commissione per l'esame del trattato di pace sulla proposta di Andrè Lefevre, tendente ad aprire trattative diplomatiche con i governi alleati, allo scopo di assicurare il disarmo della Germania.

Le relazione conclude respingendo la discussione immediata e domandando che sia rinviata a dopo la ratifica del trattato.

Lefevre insiste per la discussione immediata.

Clèmenceau dichiara che il trattato di pace è sufficiente a garantire il disarmo della Germania; perciò chiede alla Camera il rinvio della discussione della mozione Lefevre, ponendovi la questione di fiducia.

La Camera approva il rinvio della discussione della mozione Lefevre con 262 voti contro 188.

LONDRA, 30. — L'*Agenzia Reuter* ha da fonte autorizzata che non vi è una sola parola di vero nella notizia che Wilson avrebbe domandato al Governo italiano di espellere D'Annunzio da Fiume e che, in caso di rifiuto, gli Stati Uniti avrebbero intrapreso un blocco.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*